



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP22140

Data: 24/03/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della Fisg relativo all'incontro (22377) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Odeggar - Asiago (VI) il 25/02/2023 tra Asiago Junior 1935 U17 (706) e Brixen / Wipptal U17 (189).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. H.c.asiago Junior 1935 (706): GSP22069 del 29/12/2022: a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi della regola 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili anno sportivo 2022/2023 GSP22125 del 07/03/2023: a tavolino con il punteggio di 8-2 ai sensi del combinato disposto degli Artt. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia e 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2022/2023

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706)** a tavolino con il punteggio 5-0 ai sensi degli artt. 5.2 delle NOFA Giovanili 2022/2023 e 6M) delle NOFA Comuni correnti.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706)** di €.200,00.-(duecento/00) ai sensi dell' art. 24, n.3, seconda parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.5.2 delle NOFA Giovanili -categoria U17- 2022/2023.

D) Motivazione:

A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706) : l'ufficio campionati Hockey segnalava che alla partita Asiago Junior 1935 U17 - Brixen / WipptalU17 (ID 22377) del campionato Under 17 , primo incontro di play off, disputato in data 25.02.2023, ha partecipato **l'atleta Salmaso Marco (tessera FISG 602465)** nelle file della società A.s.d. H.c.Asiago Junior 1935 (cod. FISG 706)., in regime di prestito a far data dal 09.01.2023, proveniente dalla società 683 - Associazione Sportiva Dilettantistica Usg Zoldo.

In base alla normativa vigente un tale impiego risulterebbe illegittimo, in quanto detto atleta non avrebbe disputato con la A.s.d. H.c.asiago Junior 1935 U17 almeno il 40% degli incontri nel corso delle fasi di campionato pre- play off: in particolare il suo nominativo risulterebbe presente sul foglio di arbitraggio soltanto in occasione di quattro gare, su un minimo complessivo richiesto di almeno otto partite, corrispondenti alla percentuale del 40% indicato dalla normativa di riferimento, ritenuta pertanto violata.

Ciò premesso, dalla documentazione allegata, avuto riguardo alla normativa applicabile, la segnalazione appare fondata e pertanto deve ritenersi che il predetto atleta abbia effettivamente disputato la gara in questione in "posizione irregolare".

Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la sconfitta a tavolino della società di appartenenza con il punteggio di 5-0. ai sensi dell'art. 6M) delle NOFA Comuni 2022/2023, nonché la condanna al pagamento dell'ammenda di € 200,00.- (duecento/00) ai sensi dell'art. 24, n.3, seconda parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia

Per gli esposti motivi, questo Giudice Unico Sportivo, visti gli artt. 5.2 delle NOFA Giovanili 2022/2023 – Categoria



Under 17 e 6M) delle NOFA Comuni correnti

in flig ge

alla società A.s.d. H.c.Asiago Junior 1935 (cod. FISG 706) la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0;

- visto l'art. 24, n.3, seconda parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia

in flig ge

alla società A.s.d. H.c.Asiago Junior 1935 (cod. FISG 706) la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 200,00 (duecento euro) per violazione delle NOFA Giovanili – Categoria Under 17 2022/2023

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Asiago Junior 1935 (706).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi